



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

*Vice come*  
*Prope 26/7/23*  
IL PRESIDENTE VICARIO  
Dott.ssa Daniela GALAZZI

Al sig. Presidente del Tribunale di  
Trapani

*e. p.c.,*

al sig. Presidente della Corte di appello di  
Palermo

**Oggetto:** risposta a quesito posto sul canale **Filo diretto** dal Presidente del Tribunale di Trapani – contributo unificato nelle procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato  
Rif. Prot. DAG 143290.E del 6.07.2023

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG 143290.E del 6.07.2023, il Presidente del Tribunale di Trapani ha chiesto di chiarire *“le modalità di applicazione e riscossione del contributo unificato nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora una sola delle due parti sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato”*.

Al momento l'Ufficio *“richiede la metà dell'importo dovuto a titolo contributo unificato alla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, iscrive nel registro mod. 2/A/SG informatico l'altra metà dell'importo a nome del soggetto ammesso al gratuito patrocinio”*.

Il Presidente chiede invece se al caso in esame possa applicarsi la risposta a quesito fornita dalla Direzione generale della giustizia civile -prot. DAG n. 109446.U del 23.05.2023- relativa all'applicabilità dell'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002 alle ipotesi in cui il procedimento sia instaurato da più parti pubbliche di cui solo alcune ammesse alla prenotazione a debito delle spese.

Ciò posto, per quanto attiene al merito del quesito in esame si osserva quanto segue.

Come indicato da codesto Presidente e più volte ribadito da questa Direzione generale, il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato.

Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l'intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali.

Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa, un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge; il tutto, con inevitabili ricadute

sull'entrata finanziaria dello Stato, e con rischio di esposizione a responsabilità per danno erariale.


Tenuto conto della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanni Mimmo*

MIMMO  
GIOVANNI  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
24.07.2023  
17:39:02  
GMT+00:00



Ufficio Protocollo		
TRIBUNALE DI TRAPANI		
TRAPANI		
2705	25.07.2023	
UR	UR	RUC
Funzione	Matricola	Attività
Protocollo		Sottosegretario